

Roma, 5 maggio 2020

Ill.mo Sig. Presidente
Filippo Patroni Griffi
Presidente del Consiglio di Stato
Via e-mail f.patronigriffi@giustizia-amministrativa.it

Ill.mo Sig. Presidente
Gabriele Carlotti
Segretario generale della Giustizia amministrativa
Via e-mail g.carlotti@giustizia-amministrativa.it

Ill.mo Sig. Consigliere
Italo Volpe
Magistrato Responsabile del Servizio per l'informatica
Via e-mail i.volpe@giustizia-amministrativa.it

OGGETTO: Osservazioni alla bozza del decreto del Presidente del Consiglio di Stato recante “Regole tecnico operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti”.

Facendo seguito all’incontro tenutosi in data odierna sulla piattaforma TEAMS, si riportano in appresso le osservazioni e le proposte di modifica alla bozza del Decreto del Presidente del Consiglio di Stato in oggetto.

1) Con riguardo all’art. 2, comma 3, del decreto, non sono indicati i termini per proporre opposizione all’istanza di discussione con collegamento da remoto nonché di decisione sulla stessa da parte del giudice. Tali termini non possono *ictu oculi* coincidere con il termine ultimo per inviare ai difensori la comunicazione dell’ora di collegamento (un giorno prima dell’udienza). Un termine congruo per presentare l’opposizione è di tre giorni liberi prima dell’udienza nel caso dei giudizi di merito con riti abbreviati o delle

udienze cautelari mentre nel caso delle udienze di merito nei riti ordinari un termine congruo è di 8 giorni liberi prima dell'udienza. Il decreto del Presidente sull'istanza di collegamento da remoto dovrà essere emesso immediatamente, o, al più tardi, rispettivamente, due giorni liberi prima dell'udienza (per meriti con riti abbreviati e cautelari) e 5 giorni liberi prima dell'udienza per gli altri casi.

In sintesi, è opportuno anticipare, per i giudizi di merito con rito ordinario (per i quali l'istanza di discussione deve essere presentata in sede di memoria di replica e cioè dieci giorni liberi prima dell'udienza), l'individuazione delle cause che saranno oggetto di discussione da remoto, in modo da poter già sfoltire il ruolo prima della decisione sulle istanze di udienza telematica per i giudizi di merito con rito abbreviato e per i giudizi cautelari, posto che per essi l'istanza deve essere presentata cinque giorni liberi prima dell'udienza.

La necessità che il decreto del Presidente sull'istanza di trattazione orale con collegamento da remoto sia emesso entro i termini sopra indicati è ancor più necessario se si considera che fino al 31 Luglio permane la previsione del deposito delle brevi note fino a due giorni liberi prima dell'udienza, che diverrebbe superfluo nel caso di accoglimento della predetta istanza. Dal combinato disposto dell'art. 84 del DL n. 18/2020, convertito nella L. n. 27/2020, emerge infatti un processo ipercartolare, caratterizzato dal deposito di ben quattro memorie (memoria conclusionale, memoria di replica, brevi note e note di udienza ex art. 4 DL n. 28/2020

2) Si propone l'inserimento all'art. 2, comma 3, dopo le parole "*eventuali opposizioni*", delle parole " *motivate e documentate*".

3) Con riguardo all'art. 2, comma 5 del decreto, si rileva che la comunicazione dell'avviso dell'ora dell'udienza deve avvenire almeno un giorno libero prima dell'udienza e non il giorno prima dell'udienza. La comunicazione deve essere effettuata via PEC a tutti i membri del collegio difensivo, che hanno pari responsabilità, e non ad uno solo di essi, come ora disposto dal decreto. Si rammenta, infatti, che l'art 136 c.p.a. prevede all'ultimo comma che la comunicazione deve essere fatta a tutti i difensori anche se è sufficiente che vada a buon fine ad uno solo di essi. In ogni caso basterà stabilire che sia un solo difensore a discutere il quale dovrà comunicare la propria mail. Deve essere concessa la facoltà di farsi sostituire in udienza anche con delega non scritta, analoga a quella "orale" prevista nelle udienze ordinarie, attraverso

il trasferimento del link di udienza al proprio delegato e ciò al fine di consentire comunque l'udienza anche in caso di difficoltà tecniche dell'ultimo minuto.

4) Con riguardo all'art. 2, comma 9, del decreto, si propone di aggiungere dopo le parole "a lui non imputabile" le parole, "il Presidente, preavvertendo di ciò immediatamente i difensori delle parti presenti, effettuerà un ulteriore tentativo di collegamento dopo l'ultima udienza fissata nel ruolo e nel caso di persistenza delle condizioni indicate nel presente comma, l'udienza sia pubblica sia camerale viene rinviata ad altra data", sostituendo le attuali parole previste fino alla fine del periodo.

5) Con riguardo all'art. 2, comma 12, si rileva, in via preliminare, che i tempi assegnati devono essere uguali per tutte le parti.

Non si comprende dal tenore letterale del comma in esame, se i tempi massimi indicati sono da intendersi riconosciuti a ciascuna parte, come sembra confermato al successivo comma 13, ovvero complessivamente considerati. In ogni caso, soprattutto nella seconda ipotesi interpretativa (che potrebbe concretare un'evidente violazione dell'art. 24 Cost.), si propone che i termini indicati siano fissati per tutti i riti, camerali, cautelari, ordinari e abbreviati, in 10 minuti per i ricorrenti, 10 minuti per le amministrazioni resistenti e 10 minuti per i controinteressati, comprensivi anche delle eventuali repliche. È evidente che ciò potrà comportare che le udienze debbano essere spalmate in più giorni ma d'altra parte non si può comprimere troppo le difese per concentrare tutto in un'udienza, pena la violazione, come già rilevato, dell'art 24 Cost.e dal fine di evitare richieste di rinvii delle cause che certo non giovano alla speditezza del processo amministrativo.

6) Con riguardo all'art. 2, comma 13, si chiede che il Presidente possa concedere ai difensori tempi di discussione superiori, ma mai inferiori rispetto a quelli stabiliti nel decreto.

Si propone altresì di inserire la facoltà per le parti di chiedere tempi di discussione più ampi di quelli stabiliti ed anche una breve replica ove ne ricorrano giustificati motivi.

In alternativa, si propone che non siano fissati dei tempi massimi di discussione ma sia rimesso al Presidente la conduzione dell'udienza in analogia a quanto previsto dall'art. 127 c.p.c. e dall'art. 84 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. e in conformità all'art. 11 delle disposizioni di attuazione del c.p.a.

7) Nel testo del decreto non si parla mai di note di udienza ex art 4 D.l. 28/2020, di talchè deve ritenersi che esse non possano mai essere depositate quando viene disposta la discussione con collegamento da remoto. D'altra parte, l'art 4 statuisce che le note di udienza possono essere depositate "in alternativa alla discussione". Senza contare che, diversamente opinando, chi discuterà non potrà verosimilmente leggere tali note, con violazione del principio del contraddittorio e della parità delle parti.

8) Si rileva, infine la necessità di procedere alla stipula di un protocollo condiviso al fine di disciplinare, sia la fase di sperimentazione con simulazione di collegamenti da remoto presso alcune sedi giudiziarie, sia le cosiddette "preliminari scritte" in cui le parti potranno congiuntamente comunicare in anticipo la loro intenzione di non discutere la causa, sia ogni altra *best practice* volta a rendere più agevole ed efficace la conduzione del processo amministrativo nella fase emergenziale.

Si rimane in attesa di conoscere gli allegati al decreto, ivi compresi quelli contenenti le regole e/o specifiche tecniche delle udienze da remoto.

Con ossequio.

Per Avv. Prof. Mario Sanino, Presidente UNAA

Avv. Daniela Anselmi, Vice-Presidente UNAA

